LEAPMOTOR

LEAPMOTOR PROMISE

5 ANNI / 200’000 KM PROMESSA LEAPMOTOR – FIDUCIA A BORDO

Con ogni nuova auto le regaliamo qualcosa di particolarmente prezioso: sicurezza e fiducia.

La nostra garanzia completa di 5 anni o 200’000 km (a seconda di quale condizione si verifichi per prima) è una chiara dimostrazione dell’affidabilità e della qualità dei nostri veicoli.

Con i nostri veicoli stabiliamo nuovi standard in termini di tecnologia, comfort e sicurezza e, grazie a questa solida garanzia, sosteniamo con sicurezza ogni singolo modello. Che si tratti di brevi tragitti quotidiani o di lunghi viaggi, il suo veicolo di certo non la deluderà.

Qualità su cui può contare. Garanzia su cui può fare affidamento: 5 anni o 200’000 km di garanzia: Leapmotor Promise.

Tutti i dettagli sulla struttura della garanzia sono riportati di seguito in questo documento.

5 ANNI DI LEAPMOTOR PROMISE

GARANZIA DI FABBRICA

GARANZIA E SERVIZIO CLIENTI 5

GARANZIA 6

GARANZIA ALL'ESTERO 6

GARANZIA VEICOLI NUOVI 6

GARANZIA SULLE BATTERIE AD ALTA TENSIONE 7

GARANZIA SULLA VERNICE 9

GARANZIA ANTIPERFORAZIONE 9

ASSISTENZA STRADALE E PRESTAZIONI DI MOBILITÀ 11

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI 17

GARANZIA AGGIUNTIVA

GARANZIA DI ESTENSIONE 21

GARANZIA DI FABBRICA

GARANZIA & SERVIZIO CLIENTI

Gentile Cliente,

nell'ipotesi in cui, durante il periodo di validità della presente Garanzia, sul suo veicolo Leapmotor dovesse verificarsi un qualsiasi problema attribuibile ad un difetto di materiale o di fabbricazione:

- se dovesse necessitare del soccorso stradale, contatti il nostro servizio clienti chiamando il numero di telefono indicato in questo libretto. Il servizio clienti le fornirà le informazioni e l'assistenza di cui necessita 24 ore su 24;
- se la sua auto fosse ancora in grado di circolare, la porti nell'officina del concessionario Leapmotor presso il quale l'ha acquistata o presso un altro partner di servizio Leapmotor;
- il partner di servizio Leapmotor provvederà a riparare completamente il veicolo. I difetti coperti dalla garanzia saranno riparati gratuitamente;
- Non dimentichi di presentare questo libretto di garanzia e manutenzione al suo concessionario Leapmotor. Solo in tal modo il concessionario Leapmotor potrà verificare se sussistono le condizioni di garanzia.

La presente garanzia non è condizionata al fatto che la regolare manutenzione o le riparazioni non coperte dalla presente garanzia, siano eseguite da concessionari Leapmotor.

Si precisa che, in ogni caso, la sostituzione di un componente nell'ambito di interventi in garanzia, non estende la durata complessiva della garanzia stessa sul suo veicolo. La garanzia per i componenti sostituiti termina alla data prevista per la scadenza della presente Garanzia.

Rimangono inalterati i diritti legali nei confronti dell'addetto alle vendite in caso di non conformità del veicolo alle caratteristiche garantite. La garanzia contemplata nel presente libretto dedicato, non pregiudica in alcun modo i diritti dei consumatori ai sensi della relativa legge locale sulla tutela dei consumatori.

GARANZIA

Garanzia all'estero

Le garanzie Leapmotor sono applicabili a condizione che il veicolo rimanga immatricolato e venga guidato nei seguenti Paesi (*): Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca (Repubblica Ceca), Romania, San Marino, Slovacchia, Slovenia Spagna, Svezia, Svizzera.
*La garanzia di mobilità per i veicoli nuovi ha un proprio campo d'applicazione (cfr. capitolo «Roadside Assistance»).

Garanzia auto nuove

Il suo veicolo Leapmotor è coperto da una Garanzia relativa ai difetti dei materiali e di fabbrica per un periodo di:

- 3 anni o 100'000 km per il modello T03,
- 4 anni o 100'000 km per il modello B10,
- 4 anni o 100'000 km per il modello C10,
  a seconda di quale condizione si verifichi per prima, a partire dalla data della prima immatricolazione.

Nell'ambito della presente garanzia, l'addetto alle vendite è tenuto ad eliminare gratuitamente i difetti di fabbrica riparando o sostituendo le parti interessate. I servizi di garanzia devono essere eseguiti da un partner di servizio Leapmotor. In questo caso verranno utilizzati pezzi di ricambio ufficiali o pezzi nuovi originali.

La riparazione dei difetti in garanzia comprende:

- la riparazione o sostituzione delle parti difettose;
- il tempo di manodopera impiegato per la riparazione/ sostituzione;
- i materiali di consumo necessari per effettuare la riparazione in garanzia.

La garanzia non copre i difetti o i malfunzionamenti causati, in tutto o in parte, o aggravati da:

- modifiche, riparazione o smontaggio del veicolo non eseguiti da un'officina della rete Leapmotor;
- inosservanza degli intervalli di manutenzione specificati dal costruttore e nella guida rapida fornita con il veicolo, nel manuale utente e nel libretto di manutenzione, anche online (o, se acquistati dal cliente, nel manuale utente e nel libretto di manutenzione) (sono rilevanti anche le indicazioni contenute nella sezione «Manutenzione programmata»);
- modifica del veicolo senza la preventiva autorizzazione del costruttore;
- incuria, sinistri, denunzia tardiva del difetto, uso improprio del veicolo, partecipazione a gare sportive, riparazione del veicolo con ricambi non originali (ricambi non provenienti dal costruttore o ricambi di qualità non equivalente).

La garanzia non copre la normale usura dei componenti e i difetti direttamente causati da essa. In particolare, non copre la sostituzione o il rabbocco dei liquidi e la sostituzione dei seguenti componenti:
Filtri, giunti, dischi e pastiglie dei freni, cilindri e tamburi dei freni posteriori, ammortizzatori, dispositivi di sicurezza, lampadine, spazzole tergicristalli, pneumatici, batterie di avviamento, ecc. La garanzia decade se il difetto non viene segnalato entro 60 giorni dalla sua prima comparsa.
La garanzia contemplata nel presente libretto di garanzia lascia impregiudicati i diritti inderogabili del compratore ai sensi del Codice svizzero delle obbligazioni.

Garanzia sulle batterie ad alta tensione

La garanzia relativa alle batterie di accumulo agli ioni di litio ad alta tensione (di seguito definita «batteria ad alta tensione») è valida, alle condizioni di seguito indicate per un periodo di 8 anni o 160'000 km (a seconda di quale condizione si verifichi per prima) a partire dalla data della prima immatricolazione,

fermo restando che i primi 24 mesi sono coperti senza alcuna limitazione di percorrenza. La garanzia di cui sopra consiste nell'obbligo del costruttore, senza costi aggiuntivi per il cliente, di ripristinare i difetti di fabbrica mediante la sostituzione con una batteria ad alta tensione nuova o ricondizionata certificata, ovvero mediante la sua riparazione. La garanzia decade se gli interventi di manutenzione programmata (compreso il controllo della batteria ad alta tensione) non vengono eseguiti rispettando gli intervalli prescritti (elencati annualmente nella guida rapida allegata al veicolo o nelle istruzioni per l'uso online o nel chilometraggio massimo), come specificato.

Fatti salvi gli interventi effettuati durante i primi 24 mesi dalla data dell'inizio della garanzia, non sussiste il diritto, ai sensi della garanzia, di ripristinare la batteria ad alto voltaggio alle condizioni originali al momento dell'acquisto del veicolo, ma equipaggerà il veicolo di una batteria con capacità almeno pari alla capacità della batteria prima del verificarsi del guasto.

CAPACITÀ DI CARICA DELLA BATTERIA AD ALTA TENSIONE

La batteria ad alta tensione ha una durata di esercizio limitata. La sua capacità di conservare la carica diminuisce con il tempo e l'utilizzo, come qualsiasi altra batteria ricaricabile. La misura in cui la capacità della batteria diminuisce dipende dalle condizioni esterne, come la temperatura ambiente e le condizioni di utilizzo. Le abitudini di guida, il comportamento di utilizzo e il modo in cui viene caricata la batteria ad alta tensione influiscono. Informazioni dettagliate al riguardo sono riportate nella guida rapida o nelle istruzioni per l'uso online. La riduzione della capacità è una caratteristica delle batterie agli ioni di litio che il cliente accetta e di cui prende atto e non costituisce un difetto di fabbricazione che possa essere rivendicato ai sensi della presente garanzia, a meno che la capacità di carica della batteria non scenda al di sotto dell'80 % prima della fine dell'ottavo anno o prima del raggiungimento di 160'000 km percorsi a partire dalla data di prima immatricolazione del veicolo – a seconda di quale condizione si verifichi per prima.

GARANZIA

Si invita il cliente ad attenersi strettamente a quanto contenuto nella guida rapida o nelle istruzioni per l'uso online per massimizzare la durata di vita e la capacità della batteria ad alta tensione. I costi saranno coperti solo in presenza di un difetto dimostrabile dei materiali o della lavorazione del pezzo in questione o di un difetto dimostrabile che sia responsabile di un'usura eccessiva. La presente garanzia non copre i difetti o i malfunzionamenti causati, in tutto o in parte, o aggravati da:

- mancata osservanza della corretta procedura di ricarica descritta nella guida rapida allegata al veicolo o nelle istruzioni per l'uso online;
- utilizzo di caricabatterie con caratteristiche tecniche diverse da quelle descritte nella guida rapida allegata al veicolo o nelle istruzioni per l'uso online;
- mancata osservanza delle istruzioni di avvertenza e di precauzione contenute nella guida rapida allegata al veicolo o nelle istruzioni per l'uso online;
- guasto di altri componenti una volta scaduto il periodo con chilometraggio illimitato o dopo:
  - 3 anni o 100'000 km per il modello T03
  - 4 anni o 100'000 km per il modello B10
  - 4 anni o 100'000 km per il modello C10
- a seconda di quale condizione si verifichi per prima, a partire dalla data della prima immatricolazione;
- modifica o smontaggio della vettura da parte di terzi non appartenenti alla rete dei partner di servizio Leapmotor o senza la preventiva autorizzazione del costruttore;
- riparazioni e/o interventi di manutenzione programmata (incluso il controllo della batteria ad alta tensione) da parte di terzi non eseguiti secondo le istruzioni e procedure della casa madre;
- mancata esecuzione degli interventi di manutenzione programmata (incluso il controllo della batteria ad alta tensione) previsti nella guida rapida allegata al veicolo o nelle istruzioni per l'uso online, incuria, sinistri, uso improprio, partecipazione a gare sportive, riparazioni con ricambi non originali o non equivalenti, aggravamento del danno a seguito di guida od utilizzo della vettura in seguito a guasti evidenti.

La garanzia decade se l'anomalia non viene notificata a un partner di servizio Leapmotor entro 60 giorni dalla sua insorgenza.

Garanzia sulla verniciatura

L'addetto alle vendite garantisce che la verniciatura del suo veicolo sia esente da difetti di materiale e di fabbrica. Tale garanzia è valida per un periodo di:

- 3 anni o 100'000 km per il modello T03
- 4 anni o 100'000 km per il modello B10
- 4 anni o 100'000 km per il modello C10

a partire dalla data di prima immatricolazione (a seconda di quale di queste condizioni si verifichi per prima) ed è limitata al valore residuo al momento del danno.

La garanzia comprende la riparazione e la riverniciatura completa o parziale per l'eliminazione di un difetto rilevato presso un partner di servizio Leapmotor.

La garanzia sulla verniciatura non si applica nei seguenti casi:

- in caso di danni al manto protettivo, ad esempio a causa di graffi, abrasioni, incidenti, contatto con sostanze chimiche o escrementi di uccelli;
- in caso di danni le cui cause non sono legate al processo produttivo, ad esempio una manutenzione inadeguata;
- per cause imputabili a modifiche alla carrozzeria non eseguite presso un partner di servizio Leapmotor;
- scheggiature dovute a pietre o ghiaia.

La garanzia decade in caso di mancata notifica dell'anomalia entro 60 giorni dalla sua insorgenza. Informazioni e istruzioni importanti per la cura e la corretta manutenzione della vernice sono riportate nella guida rapida allegata al veicolo o nelle istruzioni per l'uso online.

Garanzia antiperforazione

L'addetto alle vendite garantisce che il suo veicolo sia esente da perforazioni della carrozzeria, dall'interno verso l'esterno. Tale garanzia è valida per un periodo di 8 anni senza limiti di chilometri, a partire dalla data di prima immatricolazione ed è limitata al valore residuo al momento del danno.

La garanzia copre la riparazione o la sostituzione dell'elemento strutturale originale difettoso della carrozzeria da parte di un partner di servizio autorizzato Leapmotor.

La garanzia antiperforazione non si applica nei seguenti casi:

- peggioramento delle condizioni dovuto al mancato rispetto delle istruzioni del costruttore per la manutenzione della carrozzeria riportate nella guida rapida allegata al veicolo o nelle istruzioni per l'uso online o a cause esterne (incidenti, danni causati da pietre o ghiaia) o all'installazione di accessori non conformi alle specifiche tecniche o non previsti dal costruttore;
- la perforazione è dovuta all'esecuzione impropria di lavori di carrozzeria da parte di officine.

GARANZIA

La garanzia decade in caso di mancata notifica dell'anomalia entro 60 giorni dalla sua insorgenza.

Eventuali danni riscontrati durante la manutenzione ordinaria e non coperti dalla garanzia saranno registrati nelle attestazioni dei controlli alla carrozzeria indicati nel presente libretto di garanzia e manutenzione. Informazioni e istruzioni importanti per la cura e la corretta manutenzione della carrozzeria sono riportate nella guida rapida allegata al veicolo o nelle istruzioni per l'uso online.

ASSISTENZA STRADALE E PRESTAZIONI DI MOBILITÀ

Leapmotor offre i servizi di assistenza (nei Paesi sotto elencati e in conformità ai metodi di seguito illustrati) durante l'intero periodo di garanzia del veicolo:

- Assistenza stradale
- Traino
- Auto di cortesia
- Viaggi brevi
- Rientro a casa o prosecuzione del viaggio
- Hotel
- Recupero del veicolo riparato

ACCESSIBILITÀ DEL SERVIZIO DI SOCCORSO STRADALE

Le prestazioni della garanzia di mobilità per i veicoli nuovi sono coordinate dall'Assistenza del marchio Leapmotor, disponibile 24 ore su 24. Le prestazioni di mobilità possono essere richieste sia dalla Svizzera che dall'estero tramite il numero telefonico europeo, con applicazione delle tariffe del rispettivo operatore telefonico:

ASSISTENZA STRADALE / SOCCORSO STRADALE

24 ore al giorno, 7 giorni/settimana:
00 800 5327 0000

Il servizio di assistenza ai clienti è garantito 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

In caso di danno, le prestazioni di mobilità devono essere richieste all'assistenza Leapmotor e da essa autorizzate. Non sussiste alcun diritto al rimborso dei costi per servizi che non siano stati previamente organizzati o approvati dall'assistenza Leapmotor.

COPERTURA TERRITORIALE DELLA GARANZIA DI MOBILITÀ PER I VEICOLI NUOVI

Il servizio è disponibile nei seguenti Paesi:
Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia (inclusa Città del Vaticano), Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo (incluse isole Azzorre e Madeira), Principato di Monaco, Regno Unito (incluse isole del Canale), Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna (incluse Baleari e Canarie), Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria.

È escluso qualsiasi Paese in stato di guerra.

DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA DI MOBILITÀ PER VEICOLI NUOVI

La durata della Garanzia di mobilità per i veicoli nuovi del marchio Leapmotor inizia e termina all'inizio e alla fine della garanzia per veicoli nuovi.

ASSISTENZA STRADALE E PRESTAZIONI DI MOBILITÀ

DEFINIZIONI INERENTI ALLA GARANZIA DI MOBILITÀ PER I VEICOLI NUOVI

GARANZIA DI MOBILITÀ VEICOLI NUOVI:
Tipologia e portata della garanzia di mobilità per i veicoli nuovi del marchio Leapmotor sono illustrate nel dettaglio alla voce «Entità delle prestazioni della garanzia di mobilità per veicoli nuovi».

VEICOLO: Si applica a tutte le auto nuove del marchio Leapmotor vendute sul mercato svizzero e immatricolate con targa svizzera. Se il veicolo viene rivenduto entro il termine della garanzia di mobilità per i veicoli nuovi, le prestazioni di mobilità rimangono valide fino alla data di scadenza della garanzia.

ASSISTENZA: L'assistenza Leapmotor, raggiungibile telefonicamente 24 ore su 24, predispone l'erogazione delle prestazioni di mobilità in base alla copertura della garanzia.

EVENTO: È il singolo caso o inconveniente che si può verificare nel corso della validità della garanzia di mobilità per veicoli nuovi e che richiede l'intervento dell'assistenza Leapmotor.

CLIENTE: È il conducente/l'utilizzatore legittimo del veicolo al momento dell'evento e, nella misura prevista dalla copertura della garanzia, ogni altro passeggero del veicolo che si trova legittimamente a bordo in quel momento, purché non venga superato il numero massimo di passeggeri consentito in base all'immatricolazione del veicolo.

GUASTO: È un'improvvisa e imprevedibile avaria del veicolo omologato, ad esempio il guasto di componenti meccaniche o del sistema elettrico, che determina un immediato arresto del veicolo oppure un difetto coperto dalla garanzia che impedisca l'avviamento del motore o l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza stradale.

INCIDENTE: È un evento non voluto, dovuto a imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti o a caso fortuito connesso alla circolazione stradale, che provoca danni al veicolo tali da rendere impossibile l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

ALTRI EVENTI IN CUI SUSSISTE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI

Sono le circostanze alle quali il cliente sia impossibilitato a porre rimedio, sempre che intervengano durante il periodo della garanzia per auto nuove e comportino l'arresto del veicolo:

- batteria da 12 volt scarica per motivi non riconducibili a un difetto tecnico;
- pneumatico/i sgonfio/i o forato/i;
- e, solo per i veicoli elettrici, batteria ad alta tensione completamente scarica.

Per gli eventi sopra elencati, viene fornito esclusivamente il soccorso stradale e/o servizio di traino fino all'officina Leapmotor più vicina.

ASSISTENZA STRADALE E PRESTAZIONI DI MOBILITÀ

Per i veicoli elettrici viene effettuata anche una ricarica di emergenza, ove possibile, in modo da poter proseguire il viaggio fino alla stazione di ricarica più vicina. Se ciò non fosse possibile, al cliente sarà assicurato il servizio di traino fino alla più vicina stazione di ricarica pubblica, se presente in un raggio di 50 km.

In alternativa, il cliente può richiedere di essere trainato presso il suo domicilio entro un raggio di 50 chilometri dal luogo del guasto, purché quest'ultimo sia dotato di una stazione di ricarica. Qualora non sia presente una stazione di ricarica in un raggio di 50 km dal luogo in cui si trova il veicolo, questo sarà trainato fino all'officina autorizzata più vicina dotata di stazione di ricarica o al deposito dell'assistente stradale. La ricarica presso le stazioni di ricarica pubblica è a carico del cliente. Il servizio può essere fornito fino ad un massimo di 3 volte all'anno.

REQUISITI PER LA FORNITURA DELLE PRESTAZIONI

Il diritto alle prestazioni sussiste se l'evento si verifica entro il periodo di validità della garanzia per auto nuove e se è dimostrabile che la manutenzione è stata effettuata in modo conforme alle specifiche del costruttore.

Inoltre, in caso di evento, le prestazioni di mobilità devono essere richieste all'assistenza Leapmotor e da essa autorizzate. Non sussiste alcun diritto al rimborso dei costi per servizi che non siano stati previamente organizzati o approvati dall'assistenza Leapmotor.

ENTITÀ DELLE PRESTAZIONI DELLA GARANZIA DI MOBILITÀ PER I VEICOLI NUOVI

SOCCORSO STRADALE

Qualora il veicolo omologato rimanga fermo a causa di un guasto, di un incidente o di un evento autorizzato, l'assistenza Leapmotor organizzerà le misure di assistenza per il ripristino della funzionalità del veicolo sul luogo del guasto e coprirà i costi dell'operazione, compreso il viaggio per e dal luogo del guasto. Le spese per il carburante/l'energia eventualmente necessari per l'avviamento del veicolo, i pezzi di ricambio necessari per l'intervento e qualsiasi altra spesa di riparazione non coperta dalla garanzia sono a carico del cliente.

Il servizio di soccorso stradale viene fornito solo su strade aperte al traffico pubblico e a domicilio, nella misura in cui ciò sia possibile e legalmente consentito. Per i veicoli off-road e fuoristrada, il soccorso stradale e il traino vengono forniti anche fuori strada, nella misura in cui ciò sia possibile e legalmente consentito.

TRAINO

Qualora l'assistenza Leapmotor non dovesse essere in grado di riparare il veicolo sul posto in modo tale da consentire la prosecuzione del viaggio a seguito di un guasto, un incidente o un evento giustificato, il veicolo sarà trasportato gratuitamente al rivenditore autorizzato Leapmotor indicato dal cliente o al partner di assistenza Leapmotor più vicino fino a una distanza massima di 50 km.

ASSISTENZA STRADALE E PRESTAZIONI DI MOBILITÀ

Al di fuori degli orari di apertura dell'officina, il veicolo viene portato al deposito del servizio di traino e, il giorno lavorativo successivo, trainato fino all'officina Leapmotor più vicina. I veicoli elettrici con una batteria ad alta tensione completamente scarica vengono trainati fino alla stazione di ricarica pubblica più vicina, dove possono essere ricaricati a spese del cliente.

AUTO DI CORTESIA
Qualora il veicolo omologato rimanga fermo a seguito di un guasto o di un incidente e, dopo il trasferimento in officina, i tempi di esecuzione dell'intervento siano superiori a 2 ore, fino al completamento della riparazione il cliente potrà utilizzare un veicolo di cortesia con chilometraggio illimitato, tuttavia per un massimo di 4 giorni lavorativi (si precisa che i fine settimana o i giorni festivi non sono considerati giorni lavorativi).

La disponibilità di un'auto di cortesia dipende dall'attuale contingente giornaliero di veicoli delle officine della rete di officine Leapmotor o delle società di autonoleggio del marchio. Non sussiste alcun diritto a equipaggiamenti speciali (ad es. cambio automatico, gancio di traino ecc.), ad assicurazioni aggiuntive e a servizi aggiuntivi di autonoleggio o a veicoli speciali (ad es. taxi, veicoli refrigerati, veicoli di scuola guida).

In caso di utilizzo di un'auto di cortesia, si applicano le condizioni generali dell'officina Leapmotor o della società di autonoleggio annessa, che prevedono generalmente la presentazione di una carta di credito come garanzia.

Il diritto a un'auto a noleggio è legato a requisiti legali quali l'età minima e un'apposita licenza di condurre per la guida dell'auto a noleggio fornita.

Per i veicoli usati privatamente con più di cinque passeggeri a bordo, su richiesta verranno forniti due veicoli di categoria inferiore qualora non sia disponibile un'auto di cortesia adeguata, a condizione che tra i passeggeri vi sia un'altra persona con licenza di condurre valida.

SERVIZIO PER PERSONE DISABILI
Nel caso in cui il cliente sia una persona disabile, per la quale sia stato realizzato un apposito adattamento del veicolo, questi potrà usufruire di un veicolo di cortesia idoneo alle sue necessità per un massimo di 10 giorni, anche in caso di incidente.

VIAGGI BREVI
A seguito di guasti o incidenti, si ha il diritto all'assunzione dei costi per l'utilizzo dei trasporti pubblici o di un taxi per un importo massimo di 120 CHF, IVA inclusa, per evento. Tale importo verrà rimborsato a posteriori. Per il rimborso occorre presentare all'assistenza Leapmotor la fattura originale del taxi o di altri mezzi di trasporto pubblico.
Per ulteriori informazioni sulla presentazione dei documenti, consultare la sezione «Rimborso spese».

ASSISTENZA STRADALE E PRESTAZIONI DI MOBILITÀ

RIENTRO A CASA O PROSECUZIONE DEL VIAGGIO
Qualora, a seguito di guasti o incidenti, il veicolo omologato resti fermo a più di 100 km dal luogo di residenza del cliente e il veicolo non possa essere riparato nell'arco della giornata in cui si è verificato l'evento, l'assistenza Leapmotor organizzerà il rientro del cliente (e dei passeggeri presenti al momento del guasto) al domicilio o la prosecuzione del viaggio verso la destinazione prevista del viaggio. In tal caso, sono coperte le spese di viaggio in treno (1ª classe), in autobus (classe comfort) o – a partire da una distanza di oltre 500 km – le spese di volo in classe economica.

HOTEL
Qualora, a seguito di guasti o incidenti, il veicolo resti fermo a più di 100 km dal luogo di residenza del cliente e il veicolo non possa essere riparato nell'arco della giornata in cui si è verificato l'evento, l'assistenza Leapmotor organizzerà per i passeggeri del veicolo la sistemazione in un hotel a quattro stelle in loco e pagherà le spese di soggiorno, inclusa la prima colazione.

Il servizio di assistenza Leapmotor sosterrà le spese di pernottamento e colazione, fino ad un massimo di 4 notti e 1000 CHF, IVA inclusa, per evento e per il numero massimo di persone per le quali il veicolo è omologato.

RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO
Qualora, a seguito di un guasti o incidenti, il veicolo resti fermo a più di 100 km dal luogo di residenza del cliente e non possa essere riparato nell'arco della giornata in cui si è verificato l'evento, il servizio di soccorso stradale sosterrà i costi per recuperare il veicolo, a riparazione completata, presso l'officina Leapmotor che ha effettuato la riparazione, rimborsando, per la persona avente diritto, fino al valore di un biglietto ferroviario di sola andata (1ªclasse) o di un biglietto per un viaggio in autobus di sola andata (classe comfort) oppure, se la distanza è superiore a 500 km, un biglietto aereo di sola andata (classe economica). Tutti gli altri costi, ad esempio carburante, pedaggi autostradali e simili, sono a carico del cliente.

RIMBORSO SPESE
Ai fini del rimborso delle spese delle prestazioni precedentemente autorizzate per le quali il cliente ha pagato in anticipo, le relative fatture originali o altri giustificativi originali devono essere inviati all'indirizzo sottostante. A tal fine sono richieste le seguenti informazioni: Numero di riferimento del caso di mobilità, numero di identificazione del veicolo e coordinate bancarie del beneficiario della prestazione.

Indirizzo dell'assistenza Leapmotor:
AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi)
Filiale di Wallisellen (Svizzera)
Richtiplatz 1
8304 Wallisellen

ASSISTENZA STRADALE E PRESTAZIONI DI MOBILITÀ

LE PRESTAZIONI DELLA GARANZIA DI MOBILITÀ PER I VEICOLI NUOVI SONO ESCLUSE ANCHE NEI SEGUENTI CASI
Oltre alle esclusioni già menzionate nelle singole sezioni, valgono i seguenti punti:

1. In caso di coinvolgimento del Veicolo in corse automobilistiche (gare di velocità o di resistenza e a scopo di test), guida fuoristrada, rally o in caso di evento causato da guerre, rivolte, sommosse, eventi politici di massa, saccheggi, scioperi, utilizzo per scopi militari o terroristici, terremoti, tempeste, fenomeni atmosferici, danni intenzionali, vandalismo o partecipazione ad atti criminali o reati, nonché qualsiasi danno causato da rimorchi, carico o altre cause esterne.

2. Danno causato da interventi governativi o da circostanze imprevedibili.

3. Per le ambulanze, i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale e i veicoli venduti alle autorità statali, quali polizia, dogane, vigili del fuoco e unità speciali per la fornitura di servizi governativi, sono disponibili solo i servizi di soccorso stradale e di traino. Per i modelli elettrici a batteria (BEV), in caso di batteria ad alta tensione completamente scarica, l'intervento viene effettuato secondo le modalità specificate nella sezione «Altre situazioni in cui sussiste un diritto alle prestazioni».

4. Se una o più prestazioni non sono necessarie, non sussiste alcun obbligo di offrire un risarcimento finanziario o prestazioni sostitutive.

5. Non saranno rimborsate le spese non connesse al guasto (vitto, alloggio, taxi, carburante ecc.).

6. Gli interventi di manutenzione programmata non sono inclusi nell'ambito delle prestazioni.

7. Sono esclusi dalla garanzia di mobilità per i veicoli nuovi, i veicoli in condizioni di non sicurezza per la circolazione o i veicoli per i quali sia dimostrabile che il danno è dovuto a una manutenzione non effettuata secondo le specifiche del costruttore e i veicoli per i quali non sussiste una garanzia del veicolo.

8. I veicoli venduti senza garanzia.

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Informazioni sul trattamento dei dati personali

I suoi dati personali raccolti in relazione all'assistenza Leapmotor saranno trattati da Leapmotor International B.V., Taurusavenue 1, 2132LS Hoofddorp, Netherland, in qualità di rispettivo responsabile del trattamento per l'amministrazione e la gestione in conformità con l'ambito delle prestazioni qui menzionate, come descritto più dettagliatamente di seguito.

Il trattamento dei dati avviene sulla base delle disposizioni di legge dell'art. 6 (1) 1 b del Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati.

Il rispettivo responsabile del trattamento tratta i suoi dati personali per le seguenti finalità:

DATI (INFORMAZIONI OBBLIGATORIE)	SCOPI
Numero di identificazione del veicolo (VIN), numero di targa, data di prima immatricolazione.	Amministrazione e gestione della sua assistenza Leapmotor secondo l'entità delle prestazioni qui indicate
Numero di identificazione del veicolo, cognome, nome, via, città, numero di telefono (cellulare), indirizzo e-mail, posizione del Veicolo, chilometraggio.	Raccolta telefonica dei dati in caso di guasto o incidente per la gestione del Guasto, la presa di contatto, l'organizzazione del servizio, la fatturazione e la valutazione della situazione da parte del fornitore del servizio / del soccorso stradale.

Le informazioni obbligatorie sopra elencate sono necessarie ai fini della gestione. Lei è pertanto tenuta/o a fornirci tali dati.

Se non ci fornisce tali dati, non saremo in grado di effettuare il servizio di assistenza Leapmotor.
I dati di cui sopra saranno conservati per 10 anni dopo l'erogazione della prestazione.

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Destinatari dei suoi dati

Il rispettivo titolare del trattamento trasferisce i suoi dati personali ai seguenti destinatari per le finalità elencate di seguito:

DATI (INFORMAZIONI OBBLIGATORIE)	SCOPI	DESTINATARIO
Numero di identificazione del veicolo (VIN), numero di targa, data di prima immatricolazione.	Amministrazione e gestione della sua assistenza Leapmotor secondo l'entità delle prestazioni qui indicate	Trasmettiamo i suoi dati personali al fornitore di servizi incaricato per gli scopi indicati: AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), filiale di Wallisellen (Svizzera), Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen
Numero di identificazione del veicolo (VIN), prima immatricolazione, chilometraggio, numero di targa, numero di telefono (cellulare).	Verifica dell'autorizzazione in caso di utilizzo dell'assistenza Leapmotor.	AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), filiale di Wallisellen (Svizzera), Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen
Cognome, nome, via, città, indirizzo e-mail, numero di telefono (cellulare), numero di identificazione del veicolo (VIN), Data di prima immatricolazione, numero di targa, chilometraggio, posizione del veicolo.	Soccorso in caso di guasto o dopo un incidente.	Fornitori di servizi incaricati da AWP P&C S.A. della fornitura della prestazione dell'assistenza Leapmotor e qualsiasi terzo coinvolto, ad esempio fornitori di servizi di soccorso locale, società di autonoleggio internazionali, e/o aziende di taxi.

GARANZIA AGGIUNTIVA

GARANZIA DI ESTENSIONE

1. IN GENERALE

Le presenti Condizioni generali d'assicurazione (di seguito denominate «CGA») definiscono e disciplinano le modalità dell'assicurazione contro i costi di riparazione (di seguito denominata «garanzia»). Per semplicità, la forma maschile è utilizzata in tutto il testo; le identità femminili e di altro genere sono ovviamente incluse.

a) Assicuratore e assuntore del rischio è Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA, Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen (di seguito denominato «Assicuratore») Quality1 AG, Bannholzstrasse 12, 8608 Bubikon (di seguito denominato «Q1») agisce da intermediario per la presente assicurazione dell'assicuratore e fornisce inoltre altri servizi per lo stesso, in particolare nell'ambito della liquidazione di sinistri; per ulteriori informazioni si rimanda al documento sul sito web di Q1 «Informazioni dell'intermediario ai sensi della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA)».

b) L'assicurato e AP Automobili Svizzera SA. (di seguito denominato «assicurato»).

c) Il beneficiario è il rispettivo proprietario del veicolo assicurato (di seguito denominato «beneficiario»).

d) La documentazione per il beneficiario comprende la conferma di assicurazione, l'informazione al cliente ai sensi della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) (come anche la scheda informativa del prodotto con l'informativa sulla privacy per il Principato del Liechtenstein) e le CGA (di seguito denominata «conferma di assicurazione»).

2. OGGETTO DELLA GARANZIA

a) Sono assicurati i componenti del veicolo indicato sulla conferma di assicurazione nell'ambito definito dalle presenti CGA.

b) Il risarcimento viene concesso se un componente assicurato ai sensi dell'art. 5.
perde la sua funzionalità e di conseguenza deve essere riparato o sostituito a condizione che ciò sia stato notificato correttamente (vedi art. 7.) durante il periodo di garanzia (vedi art. 4.). Sono fatte salve le disposizioni seguenti (vedi art. 6.).

c) Per la valutazione del sinistro è determinante il funzionamento del pezzo difettoso indipendentemente dalla sua designazione/denominazione.

3. CONDIZIONI DI GARANZIA

Per mantenere la completa prestazione della garanzia devono essere svolte le operazioni di manutenzione seguenti:

a) Sul veicolo assicurato si dovranno controllare periodicamente i livelli dei liquidi (p. es. il livello dell'olio)

b) Il beneficiario ha l'obbligo di fare effettuare tutte le misure di servizi, manutenzione e ispezione conformemente alle indicazioni del costruttore del veicolo (è accettato un superamento di un massimo di 90 giorni o 4'000 km) da un rappresentante ufficiale del marchio LEAPMOTOR in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. Al riguardo dovrà essere presente una conferma relativa al servizio (fattura).

4. DURATA DELLA GARANZIA

Veicoli con garanzia di fabbrica di 3 anni e 100'000 km: 2 anni fino a un massimo di 200'000 km direttamente dopo la garanzia di fabbrica (vale la condizione che si verifica per prima). Veicoli con garanzia di fabbrica di 4 anni e 100'000 km: 1 anno fino a un massimo di 200'000 km direttamente dopo la garanzia di fabbrica (vale la condizione che si verifica per prima).

5. ENTITÀ DELLA COPERTURA – GARANZIA LEAPMOTOR

La garanzia si basa sulla stessa portata tecnica della garanzia del costruttore, fatta eccezione per quelli definiti come non assicurati all'art. 5.1. I pezzi di ricambio originali sono coperti.

5.1. Parti non assicurate

a) Equipaggiamento interno (rivestimenti, coperture, fregi decorativi) contro l'usura normale ed eccessiva nonché scolorimenti e difetti del materiale;
b) difetti su verniciatura, freni portiere, cerniere di tutti i tipi, telaio, cavi d'arresto, carrozzeria e guarnizioni della carrozzeria (p. es. guarnizioni delle portiere), parti di plastica (p. es. la protezione della sottoscocca), parti cromate e di rivestimento come pure vetro e materiali sostitutivi del vetro;
c) cavi di ricarica di tutti i tipi;
d) parti soggette a usura come, ad esempio, filtri e cartucce di tutti i tipi (filtro carburante, filtro antiparticolato, ecc.), cinghie trapezoidali e scanalate, lampadine, tergicristalli, candele di accensione e ad incandescenza, dischi dei freni, tamburi dei freni, ganasce dei freni, pastiglie dei freni, batterie di tutti i tipi;
e) batteria ad alto voltaggio;
f) gli ammortizzatori e le gambe a telescopio sono considerati parti assicurate solo in caso di rimbombi, perdita d'olio o d'aria e un test degli ammortizzatori insufficiente;
g) pneumatici usurati o difettosi, pneumatici invernali, spese in relazione a ruote o al cambio delle ruote nonché per l'allineamento del telaio;
h) pulizia del motore e conservazione;
i) riparazioni in seguito ad azione di terzi, danni da martore, rottura di vetri;
j) spese relative alla perdita delle chiavi del veicolo;
k) accessori installati o applicati successivamente e le relative spese;
l) spese legali quali la tassa di controllo del veicolo, vignetta autostradale, imposta e assicurazione veicolo;
m) costi conseguenti prestazioni escluse;

5.2. Copertura supplementare

Tubi flessibili, tubazioni, candele di accensione e ad incandescenza nonché lavori di messa a punto e aggiornamenti software saranno rimborsati soltanto se collegati a un danno su un componente assicurato.

5.3. Costi per lavori diagnostici

a) I costi per lavori diagnostici saranno rimborsati soltanto se collegati a un danno assicurato.
b) Viene considerato tempo diagnostico il tempo effettivamente richiesto per la diagnosi (lo smontaggio dei componenti fa già parte della riparazione). Nel caso in cui per effettuare una diagnosi precisa sia necessario procedere allo smontaggio di componenti (p. es. testata, cambio, motore, cruscotto) o svolgere lavori che richiedono tempo (come lavori di ricerca o di misurazione), la notifica del sinistro deve avvenire prima della diagnosi. In questo caso è possibile fare una stima dell'entità del sinistro.
c) I costi per i lavori diagnostici saranno presi in carico in misura verificabile, in ogni caso solo per la durata massima di due ore.

5.4. Copertura assicurativa per i componenti integrati del veicolo

Quando una parte non assicurata è collegata a una parte assicurata, formando un'unica unità, l'intero componente è escluso dalla copertura assicurativa.
In questo caso, l'assicurazione non copre i danni su nessuna delle due parti.

5.5. Aumenti del rendimento
Gli aumenti del rendimento sono compresi nell'entità della copertura, nella misura in cui il provider del tuning sia riconosciuto dal costruttore del veicolo e gli aumenti del rendimento non comportino la perdita della garanzia del costruttore. Inoltre, rientra nell'entità della garanzia solo il 1° livello.

6. ESCLUSIONI

6.1. Perdita della protezione della garanzia
Non sussiste alcun obbligo di erogare le prestazioni nel caso in cui

a) il veicolo assicurato venga alimentato a idrogeno o etanolo;
b) dal veicolo assicurato venga rimosso il limite di velocità massima;
c) sul veicolo assicurato vengano effettuate manipolazioni del contachilometri;
d) il veicolo assicurato presenti un peso totale superiore a 500 kg;
e) il veicolo assicurato venga utilizzato per rimorchiare altri veicoli;
f) se durante il periodo di garanzia il veicolo assicurato venga noleggiato professionalmente, completamente o in parte, a una cerchia variabile di persone (ad eccezione dei camper);
g) se durante il periodo di garanzia il veicolo assicurato venga utilizzato completamente o in parte per sicurezza o soccorso (p. es. polizia, ambulanza);
h) il beneficiario trasferisca la sua residenza all'estero e/o acquisti targhe d'immatricolazione estere (ad eccezione del Principato del Liechtenstein) per il veicolo assicurato).

6.2. Danni/sovraccosti non inclusi
Indipendentemente da eventuali cause concomitanti, l'obbligo di prestazione non è incluso per danni e/o sovraccosti causati

a) dalla mancata osservanza delle condizioni di garanzia di cui all'art. 3.;
b) dal montaggio di componenti non originali e di pezzi prodotti da terzi o accessori non previsti dal costruttore;
c) da perdite, infiltrazioni d'acqua e rumori di qualunque tipo (p. es. fischi o cigolii) su componenti non meccanici (p. es. elementi della carrozzeria, fari, luci posteriori, lampeggiatori);
d) da corrosione di qualsiasi tipo;
e) danni su cinghie di distribuzione (cinghie dentate), rulli tenditori e di rinvio inclusi danni conseguenti dovuti alla mancata osservanza degli intervalli di sostituzione;
f) da naturale usura;
g) danni che si sono verificati in modo comprovato prima dell'inizio della garanzia;
h) da componenti non assicurati, compresi i danni conseguenti e i costi di estrazione, lavori di montaggio e smontaggio ecc. Ciò vale anche quando il danno conseguente è collegato a componenti dichiarati come assicurati;
i) da danni conseguenti su componenti non assicurati;
j) da danni conseguenti verificatisi durante la riparazione/la sostituzione (p. es. rottura di viti);
k) da incidente (cause esterne improvvise e violente);
l) da furto, rapina, sottrazione e appropriazione indebita;
m) da un incendio, fulmine, esplosione, cortocircuito, frana, smottamento, caduta di massi, valanga, slavina, peso della neve, tempesta, grandine, inondazione, alluvione e azione del gelo;

n) alla requisizione militare o da parte delle autorità, in seguito a eventi bellici, violazioni della neutralità, terrorismo, rivoluzione, ribellione, insurrezione nonché in seguito all'effetto di raggi ionizzanti e alle contromisure adottate al riguardo;
o) dalla partecipazione a gare su pista come corse, rally, gare in generale o simili nonché le rispettive corse di allenamento e ispezione;
p) di uso improprio, utilizzo di carburanti non idonei, mancata osservanza dei valori ammessi stabiliti dal costruttore (come carichi assiali o massa rimorchiabile), mancanza di olio o liquidi (o eccesso degli stessi);
q) da errori di montaggio o diagnostici;
r) da operazioni errate da parte del personale dell'officina/ beneficiario (p. es. cortocircuito);
s) alla mancata osservanza degli indicatori (p. es. indicatore della temperatura, della pressione oleodinamica, della pressione di sovralimentazione e altre spie di qualunque genere) da parte del conducente;
t) da una preparazione insufficiente (p. es. riparazione non eseguita o eseguita non correttamente);
u) da danni noti al costruttore o al fornitore come guasti o errori di serie o imputabili ad azioni di richiamo non effettuate;
v) Eventi informatici che attraverso un attacco hacker al produttore accedono al veicolo assicurato, per i costi e ripristino del software in caso di attacco informatico e per danni immediati o conseguenti causati dalla propria manipolazione del software. Un evento informatico include l'intrusione illecita nel sistema IT di un veicolo, che ha come conseguenza l'uso non autorizzato dello stesso, l'accesso non autorizzato al sistema IT del veicolo assicurato nonché la modifica, la distruzione, la cancellazione, la trasmissione, la copia o la pubblicazione non autorizzate di dati elettronici o di software del veicolo assicurato.

6.3. Servizi/costi non inclusi

Non sono coperti i servizi/costi

a) delle operazioni di manutenzione (p. es. assistenza, interventi di manutenzione e ispezioni sul veicolo, climatizzatore e accessori, test dei gas di scarico nonché lavori di messa a punto sui sistemi di accensione e iniezione);
b) per la geometria dello sterzo e il bilanciamento delle ruote;
c) di perizie non commissionate dall'assicuratore o da Q1;
d) coperti da un'assicurazione di mobilità, p. es. costi di rimorchio e di soccorso;
e) per il veicolo sostitutivo;
f) per i quali sono devono intervenire terzi come costruttore, venditore o appaltatore, p. es. in virtù di una garanzia del costruttore o del concessionario o di una garanzia sui pezzi di ricambio, un'assicurazione casco o di responsabilità civile, un obbligo di garanzia ecc.

7. PROCEDURA IN CASO DI SINISTRO

7.1. Chiarimenti preliminari

Prima di ricorrere alle prestazioni di garanzia si prega di verificare i punti seguenti:

- Al momento del sinistro la garanzia è già ovvero ancora valida?
- Il sinistro è compreso nell'entità della copertura?
- Tutti i lavori di manutenzione sono stati eseguiti completamente secondo le indicazioni del costruttore?
- Sono stati osservati gli obblighi di cui agli art. 7.2. e 7.3.?

7.2. Principi di base

a) La notifica del sinistro deve avvenire prima dell'inizio della riparazione. I lavori diagnostici possono essere eseguiti tenendo conto dell'art. 5.4.
b) La riparazione deve essere eseguita da un rappresentante ufficiale del marchio LEAPMOTOR.
c) Dopo essersi verificato il sinistro, la persona incaricata della riparazione dovrà denunciare lo stesso per iscritto tempestivamente e prima dell'inizio della riparazione all'ufficio sinistri tramite notifica del sinistro online o tramite app.
d) Una volta ricevuta la notifica completa del sinistro e se lo stesso è coperto dalle presenti CGA, sarà emessa un'autorizzazione. Un risarcimento dei costi è possibile solo se è disponibile un'autorizzazione scritta.

7.3. Sinistro all'estero (al di fuori della Svizzera/del Principato del Liechtenstein)

In aggiunta agli obblighi di cui all'art. 7.2.

a) Una riparazione all'estero può essere effettuata solo in caso di emergenza.
b) L'assicuratore o Q1 non effettuano pagamenti all'estero. Per tale motivo, inviare la fattura della riparazione a Q1 dopo il proprio ritorno in Svizzera. Nell'ambito delle presenti CGA, i costi specificati saranno rimborsati in CHF. Per la conversione in CHF vale il corso dei cambi valido al momento dell'emissione della fattura (data della fattura).
c) Nota: sarà rimborsata solo l'IVA svizzera (al ritorno in Svizzera, il beneficiario riceverà l'IVA estera dalle autorità doganali svizzere alla frontiera).

8. COSA FA L'ASSICURATORE CON I DATI DELL'ASSICURATO?

L'assicuratore elabora i dati personali dell'assicurato e delle persone assicurate nel rispetto delle disposizioni legali per i seguenti scopi:

- nell'ambito della stipula e dell'esecuzione del contratto (ad esempio consulenza e assistenza, valutazione del rischio);
- per salvaguardare i loro legittimi interessi o quelli di terzi (ad esempio fini di marketing);
- in ragione del consenso dell'assicurato e delle persone assicurate (ad esempio nell'elaborazione di dati personali particolarmente sensibili); o
- in ragione di obblighi legali (ad esempio legge sul riciclaggio di denaro o legge sulla sorveglianza degli assicuratori).

L'assicuratore non trasmette i dati personali dell'assicurato e delle persone assicurate a terzi non autorizzati. I collaboratori dell'assicuratore hanno accesso solo ai dati necessari ad adempiere gli obblighi contrattuali e legali. Per fornire i suoi servizi, l'assicuratore potrebbe essere tenuto a inoltrare i dati dell'assicurato all'interno come pure all'esterno del gruppo. A seconda dello scopo, si tratta di società del gruppo Allianz, assicuratori cedenti, riassicuratori e partner. L'assicuratore è altresì tenuto, qualora previsto per legge, a fornire i dati personali dell'assicurato e delle persone assicurate agli uffici competenti (autorità, assicuratori sociali, tribunali). L'assicuratore elabora e memorizza i dati personali dell'assicurato e delle persone assicurate per il periodo obbligatorio previsto dalle disposizioni legali o contrattuali. L'assicurato ha diritto

di accesso, rettifica, opposizione, limitazione e cancellazione dei propri dati personali. Per ulteriori dettagli si rimanda alle informazioni sulla protezione dei dati di Allianz Suisse.
www.allianz.ch/it/informazioni/informazioni-sulla-protezione-dei-dati.html

9. SANZIONI/EMBARGHI

L'assicuratore non concede protezione assicurativa, risarcimenti di danni o altre prestazioni nella misura in cui la concessione di protezione assicurativa, risarcimenti di danni e/o altre prestazioni lo esponga a sanzioni commerciali e/o economiche, misure sanzionatorie, divieti o limitazioni dell'ONU, della UE, degli Stati Uniti, della Svizzera, del Regno Unito e/o ad altre relative sanzioni economiche o commerciali nazionali.

10. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

a) Trovano inoltre applicazione le disposizioni della legge federale svizzera sul contratto d'assicurazione (LCA). Per assicurati residenti abituali o con amministrazione centrale nel Principato del Liechtenstein si applicano le disposizioni imperative del diritto del Liechtenstein.
b) La garanzia è valida in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein, negli Stati dell'Europa indicati sulla carta internazionale d'assicurazione per i veicoli a motore («carta verde») nonché in tutti i paesi e le isole del Mediterraneo. Nei trasporti via mare, la copertura della garanzia non è interrotta se i luoghi di origine e destinazione rientrano nei suddetti territori di validità geografica.
c) La garanzia è legata al veicolo e non è trasferibile a un altro veicolo. Nel caso in cui il veicolo passi a un altro proprietario, i diritti e i doveri verranno trasmessi al nuovo proprietario.
d) La valutazione dei sinistri viene effettuata in base alle definizioni riportate nel libro tecnico «Fachkunde Kraftfahrzeugtechnik» (Competenze in tecnica automobilistica) edito da Verlag Europa-Lehrmittel.

11. FORO COMPETENTE

In caso di controversie il beneficiario può presentare ricorso presso la sede dell'assicuratore o presso la sua sede o residenza in Svizzera. Se il beneficiario vive nel Principato del Liechtenstein, il foro competente in caso di controversie è Vaduz.

12. PRESTAZIONI DI GARANZIA/RISARCIMENTO DEI COSTI DI RIPARAZIONE

12.1.Condizioni

Il risarcimento sarà versato per i costi di riparazione necessari ed effettivamente sostenuti di un sinistro assicurato (vedi art. 2.), compresi tutti i ricambi necessari, tenendo conto delle disposizioni seguenti.

a) La decisione di cambiare, sostituire o riparare i componenti difettosi nonché in merito alla liquidazione di un danno economico totale (vedi art. 12.5.) spetta all'ufficio sinistri.
b) Le prestazioni di garanzia si limitano al valore di un'unità sostitutiva, smontaggio e montaggio compresi.

c) Costi di manodopera: saranno risarciti in base alla tabella riportata sotto. Sono determinanti i tempi indicati dal costruttore.
   - Chilometraggio al momento del verificarsi del sinistro: da 0 km
   - Partecipazione ai costi del beneficiario: 0 %
   - Partecipazione ai costi del riparatore: 0 %
   - Partecipazione ai costi della Q1: 100 %

d) Costi per il materiale: saranno risarciti in base alla tabella riportata sotto. Sono determinanti i prezzi lordi di vendita ufficiali del fornitore. Q1 consiglia l'uso di parti originali.
   - Chilometraggio al momento del verificarsi del sinistro: da 0 km
   - Partecipazione ai costi del beneficiario: 0 %
   - Partecipazione ai costi del riparatore: 0 %

   Partecipazione ai costi della Q1: 100 %

e) Nessuna franchigia.

f) Per ogni componente coperto dall'assicurazione, i costi di riparazione saranno rimborsati soltanto una volta nell'arco di dodici mesi. Fanno fede le date delle notifiche dei sinistri (data di riparazione).

12.2. Limite di rimborso

Il limite di rimborso corrisponde al risarcimento massimo (vedi art. 12.4.).

12.3. Partecipazioni del beneficiario

La partecipazione del beneficiario consiste nella partecipazione ai costi per il materiale (vedi art. 12.1. lett. d)) e nella franchigia (vedi art. 12.1. lett. e)).

12.4. Risarcimento massimo

Il valore attuale del veicolo (vedi art 12.5. lett. c)) dedotto il valore del veicolo non riparato (valore residuo) indica il risarcimento massimo (salvo art. 12.2.). Non appena il risarcimento massimo è stato corrisposto da Q1, la conferma di assicurazione termina in anticipo, perdendo di validità.

12.5. Valutazione del veicolo/valore residuo (danno economico totale)

a) Se i costi di riparazione totali (nel caso di più sinistri verificatisi contemporaneamente i costi di riparazione vengono cumulati) superano il risarcimento massimo (vedi art. 12.4.), si tratta di un danno economico totale.

b) Per valutare l'entità dei costi di riparazione viene eseguita una perizia.

c) La perizia può essere eseguita dall'ufficio sinistri o da un perito automobilistico incaricato dallo stesso (i relativi costi saranno a carico dell'ufficio sinistri).
   Anche il valore attuale del veicolo viene valutato dall'ufficio sinistri o da un perito automobilistico incaricato dallo stesso in base ai criteri di valutazione usuali nel settore (ASEAI).


LEAPMOTOR